

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2002

che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2002) 4415]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/906/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuta presente l'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/543/CE ⁽³⁾.
- (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che il virus della febbre catarrale si è diffuso in nuove zone o è riapparso in zone precedentemente contagiate. L'Italia ha chiesto che tali zone siano iscritte nell'allegato I della decisione 2001/783/CE.
- (3) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/783/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2001/783/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.⁽³⁾ GU L 176 del 5.7.2002, pag. 45.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(zone di protezione e zone di sorveglianza)

ALLEGATO I A

Italia:

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

Basilicata: Matera, Potenza.

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Molise: Isernia.

Abruzzo: Aquila.

ALLEGATO I B

Francia:

Corse du Sud, Haute Corse.

Spagna:

Baleari.

Italia:

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano.

ALLEGATO I C

Lazio: province di Viterbo, Latina, Frosinone, Roma.

Toscana: province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara.

ALLEGATO I D

Grecia: tutti i nomi».
